ATTO INTEGRATIVO DEL CONTRATTO

La Società Villa Grazia srl, titolare dell'omonima casa di cura, sita in San Carlo C.se, Strada Poligono n. 2, dichiara e precisa che la sottoscrizione del presente contratto risponde all'esigenza di impedire l'avvio del procedimento di sospensione dell'accreditamento ai sensi degli artt. 8-quater e 8-quinquies del D.Lgs. n. 502/1992, unitamente alle relative conseguenze pregiudizievoli, e, pertanto, non comporta alcuna acquiescenza ai provvedimenti dell'Amministrazione Regionale e dell'ASL TO4 né alcuna condivisione delle scelte (anche programmatorie) dell'Amministrazione e dell'ASL medesima ed in particolare non implica alcuna rinuncia ai ricorsi ed alle azioni di tutela giudiziaria presentati e attualmente pendenti ed a quelli che saranno proposti avverso tutti gli ulteriori atti e provvedimenti con cui l'Amministrazione Regionale e l'ASL TO4 hanno preteso e pretendono di incidere illegittimamente sugli interessi legittimi e sui diritti soggettivi di Villa Grazia srl. Ne consegue che, in esito all'eventuale accoglimento dei suddetti ricorsi e degli ulteriori ricorsi e azioni di tutela giudiziaria che saranno proposti avverso gli atti e provvedimenti amministrativi anche presupposti, connessi e conseguenti al presente contratto - ricorsi e azioni che vengono qui espressamente fatti tutti salvi – Villa Grazia srl esigerà integralmente i corrispettivi delle attività sanitarie da essa concretamente erogate, oltre agli interessi legali, alla rivalutazione e al risarcimento di tutti i danni derivanti dall'accertanda illegittimità degli atti (anche programmatori), dei provvedimenti e dei comportamenti della Regione Piemonte e delle altre Amministrazioni interessate.

In virtù di tutto quanto sopra esposto, Villa Grazia srl ribadisce che si atterrà nel merito ad applicare, a tutela e difesa dei propri diritti e del patrimonio aziendale, fino al 30.06.2015 l' accordo sottoscritto con la Regione Piemonte in data 08.01.2014 in materia di Budget 2014-2015, che si allega, nonché quanto previsto dalla DGR 11-7572 del 12.05.2014 che recepiva l' Accordo sopra richiamato.

Conseguentemente il valore Budget per l'anno 2014 è da intendersi fissato in misura pari ad € 11.467.703 mentre per il primo semestre 2015 è in misura pari a € 5.733.851,50 e per il secondo semestre pari a € 4.945.879 ovvero € 10.679.730,50. Pertanto le cifre indicate nel contratto per il periodo soprarichiamato sono da considerarsi anticipazione finanziaria sulle maggiori somme rivendicate.

San Carlo C.se, 04.03.2016

Villa Grazia srl Il Legale Rappresentante Glacomina Remondino

Verbale riunione del 12 novembre 2013 tra l'Assessorato alla Sanità, l'Associazione ARIS e la Casa di Cura Villa Grazia in ottemperanza dell'Accordo del 05/09/2013.

All'inizio dell'incontro la Casa di Cura Villa Grazia riassume i contenuti della relazione prot. n. 1019/2013 del 31 ottobre 2013, allegata in copia al presente verbale, in cui, dopo aver ricostruito un budget teorico derivante dalla sommatoria dell'importo annuo contrattuale con quello che, ad avviso della struttura, doveva essere riconosciuto per l'adeguamento delle tariffe, la Casa di cura, poichè non ha ottenuto a tutt'oggi il riconoscimento dell'incremento "autorizzato in ragione degli effetti di trascinamento di atti giuridici precedenti" ne richiede il riconoscimento per l'anno 2013 e propone un aumento del budget di €1.130.052,71 (+11% circa).

Dopo ulteriori approfondimenti delle questioni, la Regione precisa che il piano di rientro e la legge 135 del 2012 impongono di fare riferimento, per la determinazione del budget 2013, al consuntivo 2011. Nell'accordo con AIOP e ARIS del 5 settembre 2013 si è previsto, per tener conto di mancate produzioni derivanti da cause di forza maggiore, di prendere come riferimento il budget 2011 qualora la produzione sia stata inferiore. Tuttavia, questo non giustifica l'applicazione di teoriche ricostruzioni degli importi contrattuali di detto anno. La Regione rammenta che gli accordi contrattuali ai sensi dell'art. 8 quinquies comma 2 lett. e-bis) prevedono la modalità con cui viene comunque garantito il rispetto del limite di remunerazione delle strutture correlato ai volumi di prestazioni, concordato ai sensi della lettera d), prevedendo che in caso di incremento a seguito di modificazioni, comunque intervenute nel corso dell'anno, dei valori unitari dei tariffari regionali per la remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera, delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, nonché delle altre prestazioni comunque remunerate a tariffa, il volume massimo di prestazioni remunerate, di cui alla lettera b), si intende rideterminato nella misura necessaria al mantenimento dei limiti indicati alla lettera d), fatta salva la possibile stipula di accordi integrativi, nel rispetto dell'equilibrio economico-finanziario programmato. Poiché non risulta che con la Casa di Cura siano stati stipulati accordi integrativi, l'importo contrattuale rappresenta comunque il massimo costo delle prestazioni che la struttura poteva erogare per il SSR. Non è pertanto possibile modificare il budget 2013.

La Regione precisa altresì che per il biennio 2014 – 2015 l'importo del contratto sarà calcolato, tenendo conto delle vigenti disposizioni di legge, sulla base dei posti letto autorizzati e accreditati individuati dagli interventi attuativi previsti dalla DGR n. 6-5519 del 14/03/2013 "Programmazione sanitaria regionale. Interventi di revisione della rete ospedaliera piemontese, in applicazione della DCR n.167-14087 del 03/04/2012 (P.S.S.R. 2012-2015) ".

Detti interventi prevederanno 60 p.l. di continuità assistenziale, 30 p.l. di RRF di 1° livello, 30 p.l. di RRF di 2° livello e 100 p.l. di lungodegenza.

La Casa di Cura non concorda con quanto sostenuto dalla Regione relativamente al budget 2013 e, pur impegnandosi a sottoscrivere entro e non oltre il 20 gennaio p.v. il contratto con il budget previsto dalla Determinazione 698 del 09/09/2013, si riserva di attivare tutte le possibili azioni per ottenere l'adeguamento del budget 2013 a quanto richiesto con la nota suddetta.

Letto, approvato, sottoscritto in data 8 gennaio 2014

Per l'Assessorato alla Sanità

Per ARIS

Per accettazione e condivisione

Il Legale-Rappresentante della Casa di Cura Villa Grazia

1



Spett,le
ASL TO 4
c.a. Dott. Lorenzo Ardissone
Via Po, 11
10034 CHIVASSO (TO)

Spett.le Assessorato alla Sanità Regione Piemonte c.a. Dott. Fulvio oirano Corso Regina Margherita, 153 bis 10100 TORINO

San Maurizio C.se, 21/03/2016

Oggetto: contratto triennio 2014 - 2016

La scrivente associazione di categoria, nel prendere atto che la premessa al contratto così recita: "i fabbisogni di prestazioni da acquistare dagli erogatori privati sono stati definiti in sede di programmazione regionale dalla DGR 67-1716 del 6/07/2015 e s.m.i. anche tramite intese che espressamente si richiamano con le associazioni rappresentative degli erogatori e con le singole strutture", contesta formalmente tale affermazione poiché nessun accordo è intervenuto tra quest'associazione e l'Assessorato alla Sanità della Regione Piemonte in merito alla programmazione sanitaria ed alla ripartizione dei posti letto delle strutture.

Infatti la stessa ha promosso, ed è in atto, un'azione giudiziale nei confronti dell'Assessorato alla Sanità non solo sul piano ospedaliero più generale, ma soprattutto sulle modalità, i criteri dell'assegnazione dei posti letto ospedalieri e la riconversione degli stessi in continuità assistenziale.

Chiede pertanto che il presente atto sia inserito nei contratti in fase di sottoscrizione per farne parte integrante degli stessi.

In fede,

Il Segreta lo Regionale Dott. Jose Palrella